

COMUNE DI GESTURI



REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELL'ART.73 DELLA LEGGE REGIONALE N.2 DEL 04.02.2016 – DISCIPLINA DEI RIMBORSI FORFETTARI IN FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI.

Premessa

Il Consiglio Regionale della Sardegna ha approvato in data 09.01.2019 il regolamento 9/A, avente ad oggetto: "regolamento di attuazione dell'art. 73 della L.R. 4/02/2016 n. 2", stabilendo all'art. 2 un rimborso forfettario a favore degli amministratori locali, finanziato dal fondo unico regionale come da allegato 1 in cui si stabilisce che l'importo erogabile per i sindaci di comuni della fascia demografica tra 0 e 3000 abitanti, corrisponde al 50% dell'indennità lorda e per gli assessori comunali, è fissato complessivamente nel limite di quanto attribuito al Sindaco; Pertanto per procedere all'integrazione delle indennità spettanti agli amministratori, sulla base di quanto stabilito dal regolamento approvato dal Consiglio Regionale occorre approvare un Regolamento, per stabilire limiti e modalità delle e i criteri per la loro erogazione in base alla effettività e ragionevolezza delle spese, alla partecipazione alle attività collegiali e ai tetti massimi ammissibili..

Art 1 Presupposti del rimborso

1. Le misure previste dal presente regolamento sono aggiuntive rispetto alle indennità e agli oneri a carico degli enti già previsti dalla legislazione vigente a favore degli amministratori locali, sono corrisposte agli amministratori locali a titolo di rimborso forfettario delle spese connesse con l'esercizio del mandato.
2. Le misure del rimborso sono determinate in via forfettaria tenendo conto del numero delle partecipazioni degli Amministratori alle riunioni collegiali e incontri istituzionali svolti a livello sovracomunale, agli incontri degli assessori con gli uffici degli Enti regionali e Provinciali nonché alla eventuale copertura assicurativa contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

Art 2 Importo massimo della misura forfettaria

1. Alla luce dei limiti definiti dall'Allegato 1 al Regolamento regionale n. 9/A gli importi da corrispondere sono i seguenti:
2. Per il Sindaco : non superiore al 50 per cento dell'ammontare lordo dell'indennità di funzione attribuita ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
3. Per gli Assessori e consiglieri delegati complessivamente una somma non superiore complessivamente alla somma indicata al comma 2.
4. Il rimborso risulta onnicomprensivo di tutte le spese sostenute nell'esercizio del mandato elettorale.

Art. 3 Copertura della spesa

1. La misura complessiva sostenuta per corrispondere le somme di cui all'art. 2 saranno reperite grazie ai risparmi di spesa conseguiti sulle seguenti voci di spesa:
 - Spese per telefonia mobile;
 - Spese per il consumo di energia elettrica;
 - Spese complessive sostenute per il funzionamento della Giunta e del Consiglio al netto delle indennità dovute per legge e del rimborso di cui al presente regolamento;
 - Spese per l'acquisto di carta, cancelleria e materiale di consumo;
 - Spese per Hardware e software;

Art. 4

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda al regolamento n. 9/a approvato dalla Regione Sardegna in attuazione dell'art. 73 della L.R. 4/02/2016 n. 2